



# OBBLIGATORIE IN AZIENDA LE SCHEDE DI SICUREZZA

ARTURO CAPONERO

Il decreto legislativo n. 65/2003 - di recepimento delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla **classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei "preparati pericolosi"** - dispone, tra l'altro, che dal 1° agosto 2004 al momento dell'acquisto di prodotti fitosanitari e di alcuni concimi classificati appunto come "pericolosi" i venditori dovranno fornire all'acquirente la relativa scheda informativa in materia di sicurezza. Si tratta di disposizioni già in uso per la maggior parte dei "preparati pericolosi" ma che non erano applicate per i prodotti utilizzati in agricoltura, come appunto i fitofarmaci ed i concimi. Per queste sostanze, al pari per esempio di vernici e solventi, sarà ora applicata una normativa in materia di sicurezza che tratta il prodotto in funzione della sua effettiva tossicità o ecotossicità, indipendentemente dall'uso a cui è destinato e dalle capacità di chi dovrebbe manipolarlo.

Continuano, invece, ad essere esclusi da questo obbligo alcuni preparati destinati all'utilizzatore finale, tra cui medicinali per uso veterinario, miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti, mangimi e prodotti alimentari.

Il decreto legislativo dispone che la scheda informativa in materia di sicurezza sia fornita gratuitamente dal "responsabile dell'immissione sul mercato" (quindi, nel caso dei prodotti

fitosanitari, dal rivenditore) al destinatario del preparato stesso (cioè l'imprenditore agricolo) al momento dell'acquisto. La scheda dovrà essere su supporto cartaceo o, eventualmente il destinatario disponga di un computer e ne faccia richiesta, su supporto informatico. La responsabilità delle informazioni riportate nella scheda di sicurezza è della persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato (le violazioni in materia di scheda informativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 a 15.493).

Per ogni prodotto fitosanitario o concime classificato come pericoloso (molto tossico, tossico, nocivo, irritante, infiammabile etc.) acquistato, presso l'azienda agricola dovrà essere disponibile la relativa scheda di sicurezza. Questa dovrebbe permettere al datore di lavoro di determinare la presenza sul luogo di lavoro di qualsiasi agente chimico pericoloso e di valutare l'eventuale rischio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori derivante dal loro uso. Pertanto, la scheda andrà conservata a cura del proprietario, che dovrà renderla disponibile e facilmente consultabile dai lavoratori che dovessero o potessero venire in contatto con i prodotti pericolosi.

Nella scheda di sicurezza saranno riportate informazioni fondamentali, finalizzate a gestire correttamente i prodotti fitosanitari dalla fase di trasporto a quella di utilizzo e smaltimento dei contenitori.

Per molti imprenditori agricoli l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 65/2003 potrà rappresentare l'ennesimo appesantimento burocratico a carico dell'azienda ma, indipendentemente da ogni tipo di considerazione del genere, l'evoluzione della normativa impone controllo e tracciabilità dei processi produttivi sempre maggiori anche nel settore agricolo, al pari di quanto già succede in altri settori, come quello industriale.

## COME SI ASSUME UN LAVORATORE STAGIONALE EXTRACOMUNITARIO

Ecco il percorso che il datore di lavoro deve seguire per non avere problemi nell'assunzione di lavoratori stranieri:

- ▶ il datore di lavoro, italiano o straniero, presenta alla direzione provinciale del lavoro una richiesta nominativa di assunzione, utilizzando il modulo in uso, e allega copia della dichiarazione dei redditi, copia della documentazione della sistemazione di alloggio dello straniero e l'originale del contratto di lavoro stipulato con il lavoratore e sottoscritto da entrambe le parti;

- ▶ la direzione provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento della domanda;

- ▶ il datore di lavoro chiede alla **Questura** di apporre sull'autorizzazione all'assunzione il nulla-osta provvisorio per l'ingresso in Italia del lavoratore straniero;


- ▶ la Questura rilascia il nulla-osta entro 20 giorni dal ricevimento della domanda;



*Riguardano prodotti fitosanitari e concimi “pericolosi”.  
A partire dal 1° agosto 2004, dovranno essere fornite  
dai rivenditori gratuitamente e custodite in azienda.*

**inPRATICA**

**Consigli per  
gli agricoltori**



- ▶ il datore di lavoro invia al lavoratore l'originale dell'autorizzazione al lavoro, corredata del nulla-osta della Questura e dell'originale del contratto di lavoro;
- ▶ il lavoratore straniero chiede all'ambasciata italiana il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato consegnando il passaporto e l'originale del contratto;
- ▶ il consolato italiano appone il visto di ingresso sul passaporto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- ▶ il lavoratore straniero, una volta in Italia, chiede alla Questura, entro 8 giorni dall'ingresso, il rilascio del permesso di soggiorno.

La domanda di autorizzazione al lavoro stagionale può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

### **COME SI DIVENTA “AGRICOLTORE BIOLOGICO”**

Sempre più aziende lucane si convertono al biologico. Di seguito i passaggi fondamentali per diventare produttore biologico.

Il produttore deve fare una notifica di attività di produzione con metodo biologico (Reg. CEE 2092/91) compilando con i principali dati anagrafici e produttivi dell'azienda un modulo da ritirare presso le sedi delle Associazioni riconosciute o nelle sedi degli Organismi di controllo, e da inviare agli uffici competenti della propria **Regione** e al **Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste**.

Per i terreni in conversione, è in vigore una deroga Reg. CEE 1202/95 che permette di presentare all'ente di controllo un piano di conversione aziendale nel quale sia indicata la superfi-

cie inizialmente destinata all'agricoltura biologica e i tempi della progressiva trasformazione. Tale piano deve essere approvato dall'ente. Alla notifica va allegata una dichiarazione di impegno ad assoggettare la propria azienda al regime di controllo previsto dagli art. 8 e 9 del Reg. CEE n. 2092/91; ad eseguire le operazioni relative all'attività specificate nella notifica, in conformità con quanto previsto dagli art. 5, 6, 7 del Reg. CEE n. 2092/91; ad accettare, in caso di infrazione, l'applicazione delle misure previste dall'art. 9 par. 10 e art. 10 par. 3, Reg. CEE n. 2092/91; a comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella notifica inoltrata.

Alla domanda segue una visita da parte di un tecnico ispettore per l'avvio dell'azienda al biologico. Durante la visita sono messi in risalto tutti gli elementi utili ad una valutazione di idoneità, nonché il periodo e la durata della conversione all'agricoltura biologica. Viene presa visione dell'azienda in tutte le sue parti: ambiente esterno, vicinanze o meno da fonti di inquinamento, coltivazioni dei confinanti.

Se l'esito del controllo è positivo, si definisce il periodo di conversione e le prescrizioni per l'adeguamento alla normativa (la conversione del terreno in genere richiede almeno due anni; tale periodo viene stabilito dall'organismo di controllo che ne può abbreviare o allungare il periodo a seconda della situazione contingente).

Ogni anno l'azienda si impegna a comunicare all'Organismo di controllo il proprio programma di produzione e si impegna a registrare su appositi documenti le operazioni effettuate. Seguiranno una o più visite ispettive durante le fasi del ciclo produttivo. Se non ci sono state contestazioni, si può richiedere il certificato che ha valore su tutto il territorio nazionale e Europeo. ●